

Articoli 27, comma 1, 39 del Dpr 600/1973
Articoli 47, commi 1 e 3, 89 del Tuir
Articolo 10-bis della legge 212 del 27 luglio 2000

Paolo Aiello

Dottore commercialista

Alessandro Tentoni

Dottore commercialista

Le distribuzioni di utili tra schema legale e rischio elusione

La tassazione dei dividendi

La **distribuzione degli utili** rappresenta, in genere, la finalità primaria perseguita da qualsiasi persona fisica partecipante al capitale sociale di una società e dunque una fase da affrontare con la dovuta attenzione, anche nei suoi risvolti tributari.

Ai fini delle **imposte dirette**, in particolare, la **tassazione colpisce il dividendo corrisposto dai soggetti Ires**, in denaro o in natura, nel **momento in cui il provento fuoriesce dal sistema societario**¹, che, se strutturato in una catena verticale di partecipazioni detenute in altre società di capitali, subisce altresì, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del Tuir, un lieve prelievo nelle distribuzioni intermedie tra ciascuna impresa consociata, calcolato sul 5% dell'utile, eliminando così quasi del tutto la duplicazione dell'imposta sullo stesso reddito prodotto.

Come noto, la materia è stata oggetto di un intervento normativo di semplificazione a opera dell'articolo 1, commi 999 e seguenti, della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di Bilancio 2018).

È stato infatti **modificato l'articolo 27, comma 1, del Dpr 600 del 29 settembre 1973, uniformando l'imposizione dei dividendi percepiti dai possessori**

La **tassazione dei dividendi** corrisposti dalle società di capitali **si avvia**, al termine dell'attuale fase transitoria, a **un'uniformità del modello di tassazione**, caratterizzato dalla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, che si aggiunge naturalmente all'ordinario prelievo dell'Ires sugli utili dell'impresa collettiva.

Tuttavia la **prassi dibatte da tempo la liceità**, in termini di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis dello "Statuto del contribuente", **di schemi alternativi che realizzano, nella sostanza, lo stesso risultato di trasferire liquidità dalla società ai soci**, ma **utilizzando strumenti di minore carico tributario**, quali cessioni "circolari" delle quote o azioni, previamente rivalutate con pagamento dell'imposta sostitutiva, a soggetti comunque controllati dai cedenti, e provvista finanziaria proveniente dalle stesse partecipate trasferite.

Risulta determinante individuare la presenza di **valide ragioni economiche o societarie** per scongiurare la **rischiosità** dell'operazione.

residenti di partecipazioni qualificate e non qualificate, in genere discriminate dalla soglia superiore al 2% o al 20% del capitale sociale, a seconda che il titolo risulti o meno negoziato in mercati regolamentati, attraverso una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, prima riservata solo ai richiamati pacchetti minoritari.

Per non stravolgere la pianificazione fiscale delle società, è stata prevista un'**introduzione graduale della nuova disciplina**, già applicabile per dividendi formati a partire dal periodo d'imposta 2018, mentre per gli utili di esercizi precedenti è confermata, al momento, la modalità di tassazione in capo al socio persona fisica "qualificato", su percentuali del pro-

1. Si tratta delle società di capitali, a eccezione di quelle che optano per il regime della "trasparenza", nelle quali, analogamente a quanto avviene per le società di persone, è il socio che deve comunque dichiarare la propria percentuale del reddito societario, ancorché non percepito.

2. Una delle eccezioni alla disciplina generale è la riduzione al 50% del dividendo tassabile in capo a soci qualificabili come enti non commerciali, nazionali ed esteri rappresentati da stabili organizzazioni, operanti in determinati settori, purché le imposte sul reddito risparmiate vengano reinvestite nell'attività istituzionale esercitata. Cfr. l'articolo 1, commi 44 e seguenti, della legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio 2021).

vento variabili a seconda dell'annualità distribuita ³, onde attenuare la duplicazione del prelievo sullo stesso imponibile.

A partire **dalle delibere assembleari di distribuzione successive al 31 dicembre 2022**, troverà in tutti i casi spazio la **novella modalità impositiva**.

Dunque un effetto di rilievo del nuovo sistema a regime è che l'**obbligato d'imposta** risulta, in ogni caso, il **soggetto societario**, con tutte le **conseguenti implicazioni finanziarie e contabili**.

Da un lato, si pensi, ad esempio, alla possibilità di compensare il debito per la ritenuta del 26% con crediti d'imposta disponibili; dall'altro, alle rilevazioni necessarie nell'ipotesi di pagamento di utili in natura, visto l'obbligo per il socio di versare alla società la somma corrispondente alla trattenuta, calcolata sul valore normale del bene attribuito. Inoltre, a seguito di eventuali inadempimenti, le conseguenti **sanzioni verrebbero irrogate all'impresa societaria**.

In definitiva, quindi, l'assetto normativo costruito conduce a un **doppio livello di imposizione nei confronti del percettore persona fisica sugli utili lordi delle società di capitali**:

- › il primo è pari al 24% di Ires che grava sul reddito lordo della società a prescindere dalla erogazione del dividendo;
- › il secondo corrisponde al 26% di ritenuta d'imposta a titolo definitivo, calcolata naturalmente sull'importo distribuibile, ovvero al netto del primo tributo.

Entrambe le imposte sono **obbligazioni dell'ente societario**:

- › l'Ires quale costo proprio,
- › la ritenuta a titolo definitivo versata per conto del socio percettore.

Pertanto, in prima approssimazione, un reddito al lordo delle imposte di 100 è assoggettato a 24 per Ires e al 26% su $(100 - 24 = 76)$ di ritenuta, pari dunque a 19,76, per un totale di 43,76.

Va tuttavia segnalato che la base imponibile Ires è sovente maggiore rispetto all'utile lordo contabile, per effetto della dinamica delle variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale, così che l'aliquota effettiva potrebbe risultare superiore rispetto a quella nominale.

Inoltre, nel più ampio novero delle imposte dirette, **sul reddito in oggetto grava anche l'Irap**, calcolata su una base imponibile tendenzialmente superiore all'utile contabile lordo, per cui l'incidenza percentuale della tassazione diretta e il conseguente importo che risulta effettivamente incassato dal socio varia da caso a caso.

Passiamo ora in rassegna alcune tipiche **operazioni** in cui, **più o meno volontariamente**, si realizza l'**effetto della distribuzione di utili senza assoggettamento all'imposizione in capo al socio**.

I prelievi dei soci

Si osserva spesso, nelle situazioni contabili societarie, una posta dell'attivo a fronte di **prelevamenti di liquidità dei soci** o di **pagamento da parte della società di loro spese personali**.

Questi importi denotano quindi dei **crediti dell'impresa verso la propria compagine sociale, a volte del tutto informali**, senza un accordo scritto, un importo prefissato o una scadenza per la restituzione.

Risulta evidente che la natura aziendalistica e la collegata rilevazione contabile di questi rapporti si prestano a diverse interpretazioni, **laddove manchi una regolamentazione puntuale tra le parti**; di conseguenza, potrebbero insorgere **incertezze** anche dal punto di vista tributario.

Una possibile chiave di lettura è rappresentata dagli **acconti su dividendi**, in corso di maturazione nell'esercizio.

Per inciso, l'**operazione è autorizzata**, seppure con molte **cautele**, dall'**articolo 2433-bis del codice civile**, al ricorrere delle **condizioni espressamente previste** dalla stessa norma, per le **società per azioni** il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico, con l'estensione alla platea delle società in accomandita per azioni in virtù del richiamo di cui al successivo articolo 2454. Per quanto concerne le **società a responsabilità limitata**, né l'articolo 2478-bis del codice civile, secondo il quale *«possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato»*, né altre norme codicistiche contengono richiami all'articolo 2433-bis. Pertanto, in tale tipolo-

³ Per la misura delle percentuali di imponibilità applicabili a ciascun periodo di formazione dell'utile, che riflettono in senso opposto le variazioni registrate nel tempo dall'aliquota Ires, così da mantenere costante il livello di tassazione complessiva su questa tipologia reddituale, e per la presunzione Fifo applicabile entro certi limiti in presenza di più strati annuali distribuibili, si veda l'articolo 1 del decreto 26 maggio 2017.

gia di società, la distribuzione di acconti su dividendi potrebbe essere consentita soltanto qualora ciò sia previsto dallo statuto sociale e si ammettesse la possibilità di applicazione analogica dell'articolo 2433-bis del codice civile, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste per le società per azioni. Tuttavia, alla luce della natura eccezionale e derogatoria della disposizione in commento, tale possibilità **pare doversi escludere** ⁴.

In assenza delle condizioni normative o statutarie previste e considerato altresì il disincentivo penale che grava sugli amministratori per il possibile reato da distribuzione di utili inesistenti ex articolo 2627 del codice civile, incombe una possibile riqualificazione fiscale della fattispecie in **mascherata distribuzione di eventuali riserve disponibili presenti nel patrimonio netto**, in particolare di utili.

Allo scopo potrebbe risultare sufficiente, per l'Amministrazione finanziaria, avvalersi solo delle facoltà di verifica analitica di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo capoverso, del Dpr 600 del 29 settembre 1973.

Ciò porterebbe a rilevare **l'elusione impositiva** sulle sedicenti distribuzioni di utili in capo all'obbligato, che, come si è visto, potrebbe essere anche la società partecipata, se tenuta a operare la ritenuta d'acconto.

Di recente, in una *due diligence*, i possibili acquirenti delle partecipazioni (qualificate) di una società a responsabilità limitata, che esponeva in bilancio riserve di utili distribuibili indicate nel patrimonio netto, poniamo per 600, e la posta creditoria in esame nell'attivo, si ipotizzi per 380, hanno poi appurato che i periodi di formazione delle riserve erano tutti precedenti al 2018 e che un'eventuale contestazione in termini di dividendi percepiti avrebbe pertanto interessato solo i soci che avevano negli anni prelevato questi importi.

I ricavi non contabilizzati

Potrebbe costare cara la **mancata contabilizzazione, e dichiarazione, di ricavi in società di capitali a ristretta base partecipativa**.

In tali casi infatti, **all'accertamento del maggiore reddito societario segue quello, sulla società o sui soci a seconda del soggetto obbligato, per i dividendi "ufficiosi" presumibilmente erogati**, sulla scorta di un filone giurisprudenziale di legittimità che può essere rintracciato nella **Cassazione 20078/2005**.

Più controverso appare invece l'operato degli uffici dell'Amministrazione finanziaria quando la distribuzione di utili si fonda sulla **verifica di costi indeducibili**.

Qui occorre probabilmente un passaggio logico successivo sulla trasmissione del beneficio finanziario, conseguito grazie al contenimento del carico impositivo, dalla società ai soci, peraltro tutto "sotto traccia". Oppure confidando sul nesso costi indeducibili-ricavi non dichiarati, visto che anche per gli investimenti in fattori con scarsa inerenza all'attività esercitata l'imprenditore ricerca un ritorno conveniente, riconducendo così la vicenda in termini analoghi alla prima fattispecie.

Altra casistica è poi quella dei **costi oggettivamente inesistenti**, che, per le risorse monetarie in realtà non impiegate, potrebbero celare flussi recati al di fuori del perimetro societario ⁵.

Particolare significato riveste, a tutti questi fini, una **dinamica anomala del conto "cassa"**, soprattutto quando assume, per un certo periodo, saldo inspiegabilmente negativo (cfr. Cassazione 24509/2009) o eccessivamente elevato, così da avallare una serie di ipotesi gestionali accomunate da sottrazione di base imponibile societaria, e in capo ai soci.

Peraltro appare **labile**, in questo contesto, la **demarcazione tra evasione ed elusione d'imposta**.

In conclusione, la **verifica** su questi aspetti **potrebbe anche essere condotta in modo induttivo**, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 39, comma 2, lettera d), del Dpr 600/1973.

La trasformazione della categoria reddituale

Ben più sfuggenti, e quindi **insidiose**, si presentano una serie di **operazioni** - che possono coinvolgere vari soggetti societari - miranti a ottenere lo **stesso ri-**

4. In tale senso, si vedano Tribunale di Verona 3 giugno 1988; G. Cian - A. Trabucchi, "Commentario breve al codice civile", Cedam, Padova, 2011, pagina 3050; A. Busani, "Una spinta al passaggio alla Spa", in *Il Sole 24 Ore* del 22 novembre 2011, pagina 31.

5. La materia sembra in evoluzione, non approdata ancora a conclusioni condivise da osservatori e studiosi. Ad esempio, la Cassazione, con sentenza 2224/2021, assimila i costi indeducibili a quelli inesistenti, ai fini della presunzione anche di un maggiore reddito percepito dai soci di società a ristretta base sociale, quasi che i primi fossero estranei al conto economico, assimilabili a dividendi in ipotesi contabilizzati o a spese di tipo personale dei proprietari, che denotano ricchezza consumata e quindi già prodotta.

sultato pratico della percezione degli utili con altre modalità operative, contraddistinte da un **minore carico impositivo**.

In questi casi, l'Amministrazione finanziaria si è

dovuta sovente pronunciare in risposta a interPELLI sull'**abuso del diritto**, di cui all'**articolo 10-bis) della legge 212 del 27 luglio 2000** (Statuto del contribuente).

ESEMPIO 1

Per meglio chiarire i meccanismi di cui si tratta, si presenta, in *figura 1*, un esempio sulla suddivisione del patrimonio netto in una società per azioni, supponiamo con cinque soci, ciascuno in possesso di una partecipazione del 20%.

FIGURA 1 - POSTE IDEALI DI PATRIMONIO NETTO

Attivo	1.200	Passivo	700
		Patrimonio netto:	
		Capitale sociale	100
		Riserve di capitale	200
		Riserve di utili	200
Totale attivo	1.200	Totale a pareggio	1.200

La ricchezza prodotta dall'impresa negli anni, rispetto agli apporti dei soci a vario titolo, è pari a 200, accantonata nelle riserve di utili (per mera ipotesi disponibili).

Questo valore può essere realizzato dai proprietari cedendo la partecipazione, prelevando gli utili, o anche con ulteriori strumenti, quale, ad esempio, il recesso, secondo gli articoli 2473 e 2437-ter del codice civile.

Se uno dei cinque soci cedesse le proprie azioni a un prezzo pari alla quota corrispondente di patrimonio netto contabile, quindi per 100, al cospetto di versamenti effettuati per capitale sociale e riserve di capitali rispettivamente di 20 e 40, conseguirebbe una plusvalenza da realizzo (*capital gain*) di 40. Ai fini dell'Irpef, si tratta di un reddito diverso, come disposto dall'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.

Ove si percorra la strada della distribuzione degli utili pregressi, otterrebbe sempre 40, rientrando nella tipologia fiscale dei redditi di capitale, ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 3, del Tuir.

Anche in caso di recesso, qualora il valore delle sue azioni venga concordato in proporzione alla frazione del patrimonio netto contabile della società, e quindi per 100, conseguirebbe un plusvalore di 40 rispetto ai suoi apporti, qualificabile come reddito di capitale ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del Tuir.

In questa materia, la maggior parte delle problematiche connesse all'**abuso del diritto**, affrontate in giurisprudenza e nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, nascono a seguito dell'eventuale **riqualificazione della vendita di partecipazioni in distribuzione di utili**, in quanto le cessioni si reputano eseguite a se stessi e quindi realizzanti uno o più **negozi apparenti**, al fine di **drenare risorse liquide dalla società partecipata in una forma fiscale più conveniente**.

L'assunto è giustificabile qualora il **cessionario assuma la figura di società posseduta o controllata dai cedenti i titoli partecipativi, che attinga le risorse per il pagamento del prezzo proprio dalla target**, attraverso magari una successiva **fusione o l'erogazione di dividendi intercompany**, come segnalato all'ini-

zio tassati solo sul 5%.

Anche ove l'acquirente fosse partecipato dal venditore della partecipazione solo in misura minoritaria, i successivi sviluppi che consentano il pagamento del prezzo con le modalità segnalate solleverebbero molti dubbi sul piano elusivo.

Altre volte il compratore di un pacchetto azionario è la stessa *target*, nell'ambito di un **acquisto di azioni proprie**.

Il **risparmio d'imposta**, ritenuto **indebito**, conseguito nello scenario descritto, è dovuto innanzi tutto alle **regole di calcolo delle due categorie reddituali**.

Riprendendo i dati dell'*esempio 1*, mentre nell'operazione di cessione delle azioni, considerata in ipotesi apparente, il provento da dichiarare (*capital gain*)

ammonta a 40, a seguito della riqualificazione in surrettizio dividendo l'elemento imponibile è l'intero prezzo di 100 del trasferimento ⁶l.

Il divario di convenienza si acuisce nella pratica, in quanto i soci cedenti hanno potuto **minimizzare la tassazione della plusvalenza da realizzo** grazie all'alternativa proposta dall'**imposizione sostitutiva sulla rivalutazione del costo d'acquisto o sottoscrizione della partecipazione** ⁷l.

Per potere paventare il rischio dell'**abuso del diritto** e della conseguente riqualificazione della operazione eseguita, occorre verificare naturalmente l'**assenza di valide ragioni economiche o anche extra fiscali** che abbiano suggerito l'adozione della soluzione prescelta.

Ad esempio, l'abusività delle condotte cosiddette di *Mlbo* (*Merger Leveraged Buy Out*), non altrimenti giustificate, è stata chiaramente illustrata dall'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto 20 del 23 luglio 2019 e nella risposta a istanza di interpello 242 del 5 agosto 2020.

Valide ragioni economiche di riorganizzazione aziendale sono state invece ritenute sussistenti, neutralizzando il prospettato rischio di trasformazione delle categorie reddituali in esame, dall'ordinanza della Corte di Cassazione 7359 del 17 marzo 2020.

Anche nelle operazioni di **acquisto di azioni proprie**, detenute poi durevolmente per non incorrere in una forma di recesso tipico, va quindi ricercata la **motivazione aziendalistica o societaria** ⁸l **che escluda il predominante intento elusivo**, magari riguardo a una decisione di investire liquidità sui titoli propri con finalità speculative o alla stabilità della *governance*, visto quanto prevede l'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile.

Si veda, per l'approccio più cauto, la **risposta a istanza di interpello 89 dell'8 febbraio 2021**, che ha ritenuto non sussistenti le valide ragioni, mentre in senso favorevole ai ricorrenti si è espressa la sentenza 48 del 22 febbraio 2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sulla base tuttavia di un difetto di motivazione dell'atto che non avrebbe sufficientemente dimostrato, secondo i giudici, l'elusività dell'operazione.

Un interessante caso capitato nella pratica ha trattato la possibilità, da parte dei soci persone fisiche di una società a responsabilità limitata con ingenti riserve di utili da distribuire, di acquistare dei crediti deteriorati verso clienti presenti nel bilancio della partecipata e di pagare il corrispettivo stabilito con le somme incassate dalla cessione delle quote detenute, e già rivalutate, a una *holding* interamente di proprietà degli stessi soggetti, che poi, per estinguere il debito, avrebbe gradualmente deliberato la distribuzione dei dividendi infragruppo, tassabili solo sul 5%. Dopo vari confronti con il *management*, il progetto finale è stato sensibilmente modificato, eliminando ogni possibile fattore di rischio elusivo.

Aspetti contabili

La **distribuzione** è una decisione che viene presa dalla compagine sociale e **interessa poste di patrimonio netto già contabilizzate**, quindi delle riserve o l'eventuale utile dell'ultimo esercizio, previa approvazione del relativo bilancio.

Spetta all'organo amministrativo individuare **quali di queste voci proporre ai soci per la ripartizione**, sulla base delle rispettive **caratteristiche legali e statutarie di disponibilità** ⁹l ¹⁰l, in parallelo all'analisi

6. Ciò è la conseguenza della disponibilità dell'importo in oggetto (100) tra le riserve di utili distribuibili nel patrimonio netto della partecipata e della presunzione di prioritaria assegnazione di queste poste rispetto a quelle di capitale sancita dall'articolo 47, comma 1, del Tuir, che peraltro si riferisce alle distribuzioni deliberate dalla società, evidentemente per impedire un protratto rinvio della tassazione dei dividendi rimesso alla semplice volontà dell'impresa.

7. L'operazione appare invece consentita laddove la società acquirente della partecipazione fosse partecipata solo da altri soci diversi dal cedente, così che assuma, nella sostanza, la veste di un recesso atipico, che potrebbe comunque usufruire del beneficio della rivalutazione a differenza del recesso tipico.

Sull'istituto del recesso nelle società a responsabilità limitata si rinvia a C. Odorizzi, "Il recesso del socio nella Srl, disciplina e aspetti peculiari", in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 7-8/2020.

8. Per un'approfondita disamina delle molte ragioni, diverse dall'intento elusivo, che giustificano l'operazione in commento, è sempre attuale lo studio di F. Lizza, "L'acquisto delle azioni proprie nell'economia dell'impresa", Giuffrè, Milano, 1983.

9. Tra i fattori da considerare ricordiamo l'entità della riserva legale e, in difetto, della riserva sovrapprezzo, le riserve di rivalutazione e per i riallineamenti, la presenza di costi di impianto e ampliamento, o di sviluppo, non ammortizzati, di plusvalori per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, l'acquisto di azioni proprie, di quote o azioni della controllante, l'emissione di obbligazioni.

10. Si noti che, anche nell'ambito delle poste disponibili per la distribuzione, la scelta non è priva di conseguenze dal punto di vista dell'informativa resa ai terzi. Nei confronti del ceto creditorio, in particolare, trattenere nel patrimonio netto l'utile dell'esercizio precedente, o riserve per versamenti in conto capitale, o ancora riserve straordinarie di utili, manifesta diverse strategie di conduzione dell'impresa e collegate politiche di bilancio.

dell'impatto dell'assegnazione sull'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della società.

Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'**articolo 47, comma 1, del Tuir, si presumono prioritariamente distribuite le riserve di utili**, ancorché i soci decidano diversamente.

Secondo la norma di comportamento 162 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, questa **presunzione opera solo per la parte disponibile della riserva**. Così, ad esempio, fino al 20% del capitale sociale la riserva di utili risulterebbe irrilevante per il meccanismo descritto.

Ove invece trovi applicazione la **presunzione**, si potrebbe ingenerare un **doppio binario** tra riserve contabilmente utilizzate per la ripartizione, nel rispetto di quanto deciso, e poste che, ai soli fini fiscali, si considerano decrementate, pur se intatte in bilancio, con conseguente carico impositivo dovuto dalla società o, nel periodo transitorio, dai soci. Trattandosi, in ogni caso, di un costo per i soci, per il quale l'impresa potrebbe intervenire solo adempiendo al relativo versamento, l'eventuale disallineamento tra saldi contabili e importi riconosciuti fiscalmente delle voci del netto non solleverebbe temi di fiscalità anticipata. ●

ESEMPIO 2

Si riprendano i dati di *figura 1*, assumendo che le riserve di utili comprendano la riserva legale per 20, non disponibile in quanto pari al 20% del capitale sociale, e una riserva straordinaria per 180.

Entrambi gli importi sono maturati, in ipotesi, dall'esercizio 2018 in avanti.

La società delibera, in data 10 febbraio 2021, l'assegnazione ai soci delle riserve di capitale per 200.

La presunzione fiscale di prioritaria distribuzione di riserve di utili opera solo, seguendo l'interpretazione segnalata, riguardo all'importo disponibile di 180, mentre per il residuo di 20 non ci sono disallineamenti civilistico-fiscali.

La ritenuta d'imposta del 26%, su 180, è dunque pari a 46,80.

La rilevazione contabile sarà la seguente:

Data	Descrizione	Dare	Avere
10/02/2021	Riserve di capitale	200	
	Debiti v/soci per distribuzioni		153,20
	Erario c/riten. operate redd. cap.		46,80